



COMUNE DI ROSÀ

Provincia di Vicenza

Prot. n. 13075

Rosà, 27/08/2019

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AD ESSERE INVITATI ALLA PROCEDURA AI SENSI DELLA L.R. N. 8/2015 PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE ED USO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - PalaRosà - Centro Sportivo "Sole delle Alpi" e dell'annesso ANFITEATRO ATHENA siti in via San Bonaventura ROSA' - DAL 2019 A AL 2021 CON POSSIBILITA' DI PROROGA PER ANALOGO PERIODO.

Ai sensi dell'art. 13 comma 2° e 4° del Regolamento comunale, possono presentare domanda per l'assegnazione della gestione degli impianti sopra indicati i seguenti concorrenti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia: tutte le società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, operanti nel territorio comunale e già costituite.

IL RESPONSABILE 2^ AREA

Premesso che il Comune di Rosà è proprietario dell'impianto sportivo denominato Palazzetto dello Sport "PalaRosa" con sede in Rosà Via San Bonaventura, 4 dell'estensione di mq di superficie coperta pari a circa 1.473 mq e così identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Rosà: Foglio 2°, mappale 757, Cat. D/6 e costituito da:

- piano interrato: palestra 11x24 mt (264 mq) e palestra per attività motorie 11,7x15 mt (175,5 mq);
- piano terra: palestra 20,8x36,2 mt (752,96 mq) con tribune costituite da 8 gradoni con 320 posti a sedere;
- all'esterno: anfiteatro Athena;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 19/08/2019 dichiarata immediatamente eseguibile ad oggetto "ATTO DI INDIRIZZO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D'USO E GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PALAZZETTO DELLO SPORT E ANFITEATRO ATHENA VIA S. BONAVENTURA-ROSA', PRESSO IL CENTRO SPORTIVO SOLE DELLE ALPI".

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio n. 937 del 27/08/2019 di approvazione del presente avviso;

Vista la Legge Regionale 11 maggio 2015 n. 8 che, al Titolo V, "Affidamento della gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali" disciplina, in attuazione dell'articolo 90, comma 25, della legge n. 289 del 2002, le modalità di affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale, di proprietà degli enti pubblici territoriali o nella loro disponibilità per almeno dieci anni; ai sensi del comma 2 dell'art. 24 della stessa legge, gli impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale sono quelli realizzati per uso prevalentemente sportivo e attrezzati per una o più attività sportive, esercitate anche a livello agonistico;

Atteso, altresì, che la Legge Regionale 11 maggio 2015 n. 8:

- all'art. 25, comma 1, prevede che "Gli enti pubblici territoriali affidano in via preferenziale la gestione degli impianti sportivi di cui all'articolo 24 a società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, nonché a consorzi e associazioni tra i predetti soggetti";
- all'art. 26, comma 1, stabilisce che gli enti pubblici territoriali individuano i soggetti cui affidare gli

impianti sportivi, non gestiti direttamente, con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza ed adeguata pubblicità; in base al comma 3, gli enti disciplinano con regolamento le modalità di affidamento in gestione degli impianti sportivi sulla base dei criteri minimi di cui all'art. 26 comma 3 della Legge Regionale n. 8/2015 e che saranno meglio specificati nella lettera invito che verrà inoltrata ai soggetti che avranno manifestato interesse;

- all'art. 26, comma 2, prevede che gli enti pubblici territoriali possono affidare in via diretta la gestione degli impianti sportivi qualora ricorra almeno uno dei seguenti presupposti:

a) presenza sul territorio di riferimento dell'ente locale di un solo soggetto che promuova la disciplina sportiva praticabile nell'impianto;

b) presenza sul territorio di riferimento dell'impianto sportivo di società e altri soggetti di promozione sportiva operanti tramite un unico soggetto sportivo,

- all'art. 27 prevede che gli enti proprietari degli impianti stipulano con il soggetto affidatario una convenzione per la gestione dell'impianto sportivo. La convenzione stabilisce i criteri d'uso dell'impianto, le condizioni giuridiche ed economiche della gestione nel rispetto delle finalità e dei criteri contenuti nella presente legge; stabilisce, altresì, le modalità ed i criteri per il monitoraggio dei costi e dei benefici.

La convenzione è improntata alle seguenti priorità:

a) salvaguardia dell'impianto sportivo;

b) rispetto degli standard tariffari previsti per l'uso dell'impianto, diversificati per tipologia d'utenza;

c) promozione sportiva sul territorio e ottimizzazione dell'utilizzo dell'impianto.

La convenzione individua le operazioni che consentono all'impianto di funzionare ed erogare servizi all'utenza. Alla convenzione sono allegati il piano di utilizzo ed il piano di conduzione tecnica, redatti secondo i seguenti contenuti:

a) il piano di utilizzo stabilisce le tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari d'uso dell'impianto; il soggetto gestore può modificare annualmente il piano di utilizzo previa autorizzazione dell'ente proprietario dell'impianto;

b) il piano di conduzione tecnica contiene la descrizione delle attività di manutenzione, di miglioria, di approvvigionamento, di custodia e di guardiania, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto sportivo;

Visto, inoltre, Regolamento per l'uso e la gestione di impianti sportivi approvato con D.C.C. n. 46 del 21/11/2016;

Rilevato, in base all'art. 13 comma 2° e 4° del suddetto Regolamento comunale, che possono presentare domanda per l'assegnazione della gestione degli impianti sportivi non gestiti direttamente e non a rilevanza imprenditoriale, **tutte le società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate a Federazioni sportive nazionali, operanti nel territorio comunale**, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.

Tutto ciò premesso,

RENDE NOTO

che è indetta una manifestazione di interesse per individuare il soggetto cui affidare la gestione dell'impianto in oggetto, trattandosi di impianto privo di rilevanza economica e tenendo conto di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 5/2015 e dal Regolamento comunale approvato con D.C.C. n. 46/2016.

1 - SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare apposita manifestazione di interesse alla gestione dell'impianto in oggetto, redatta come da allegato schema, **tutte le società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate a Federazioni sportive**

nazionali, operanti nel territorio comunale, come previsto dall'art. 13 commi 2 e 4 del Regolamento comunale approvato con D.C.C. n. 46/2016.

I requisiti di partecipazione andranno autocertificati secondo l'**allegato modello A**.

Requisiti generali di partecipazione:

- a) possedere atto costitutivo e statuto in una delle seguenti forme: atto pubblico, scrittura privata autenticata o scrittura privata registrata.
- b) praticare e promuovere nel territorio comunale la pratica sportiva;
- c) perseguire, senza fini di lucro, finalità di formazione sportiva, avviamento allo sport a livello agonistico e/o dilettantistico, promozione e diffusione della pratica sportiva e/o altre finalità educative, ricreative e sociali in ambito sportivo;
- d) non essere incorsi nella risoluzione di un precedente rapporto contrattuale inerente alla gestione del medesimo impianto o di altri impianti sportivi comunali per gravi inadempienze contrattuali;
- e) essere in regola con il pagamento dei canoni o non avere pendenze economiche con l'Amministrazione;
- f) dimostrare l'affiliazione a una federazione sportiva del Coni o ad un ente di promozione sportiva;
- g) essere in possesso di una struttura organizzativa ed operativa idonea a garantire un'adeguata attività gestionale dell'impianto sportivo in concessione. Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti;
- h) non aver operato violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana non successivamente sanate;
- i) non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con l'Amministrazione aggiudicatrice da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultima/e ai sensi dell'art 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2011 e s.m..

Requisiti in capo al legale rappresentante e agli altri soggetti muniti di potere di rappresentanza:

- non avere la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita dall'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
- sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- non aver in corso procedimenti giudiziari o aver subito condanne per i reati contro i minori.

2 - DIRITTI DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario avrà diritto:

- ai proventi derivanti dalla riscossione delle tariffe, come approvate dalla Giunta comunale, per l'uso dell'impianto sportivo da parte di terzi;
- alla riscossione degli introiti derivanti dalla gestione di spazi pubblicitari.

3 - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO E DEL COMUNE

L'affidatario è tenuto:

- a garantire con proprio personale l'apertura, la chiusura, la custodia, la sorveglianza e la salvaguardia dell'impianto sportivo e delle attrezzature. Di qualsiasi danneggiamento causato da terzi l'affidatario dovrà dare comunicazione tempestiva al Comune con nota scritta;
- ad effettuare il controllo sul regolare utilizzo degli impianti, delle aree sportive e delle eventuali aree di libera utenza volto ad impedire abusi ed arbitrii di ogni genere. L'affidatario è tenuto alla verifica, al controllo e alla vigilanza sulle attrezzature e sugli impianti consegnati. In caso si riscontrino inconvenienti o malfunzionamenti o dubbi sull'idoneità delle attrezzature e impianti presi in consegna, l'affidatario dovrà comunicarlo immediatamente e per iscritto al Comune e nel frattempo non utilizzare le medesime attrezzature e/o impianti;
- all'osservanza delle normative vigenti in materia di sicurezza, prevenzione incendi, primo soccorso, "emergenza" in generale, igiene, regolamenti comunali e disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto in oggetto. Il rapporto tra il Comune e l'affidatario si configura come atto di concessione amministrativa della gestione di un servizio e pertanto il rapporto stesso non è soggetto alle norme della Legge n. 19 del 27/01/1963, sulla tutela giuridica dell'avviamento commerciale.
- alla manutenzione ordinaria degli impianti. Si intende per "manutenzione ordinaria" quell'intervento che riguarda opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione di elementi non strutturali e degli impianti tecnologici, atto a conservare l'integrità e la funzionalità del bene senza che ne sia modificato sostanzialmente l'aspetto tecnico. L'affidatario è tenuto ad eseguire la manutenzione ordinaria:
 - a.) preventiva e/o periodica, necessaria a mantenere in efficienza gli impianti, le strutture mobili ed immobili, le attrezzature e apparecchiature, ovvero ogni intervento ordinario teso a prevenire ogni rischio di degrado degli impianti, delle strutture mobili ed immobili e di quanto trasferito in uso al concessionario.
 - b.) necessaria alla riparazione e al ripristino di parti deteriorate e/o danneggiate. A tale intervento si dovrà dare immediata esecuzione senza tempo interporre tra la presa d'atto del deterioramento e/o danneggiamento e l'inizio dei lavori, se non per quanto necessario all'approntamento e all'organizzazione degli stessi.

Qualora il danneggiamento derivi invece da incuria, negligenza o colpa grave nell'esecuzione della presente Convenzione, la riparazione dei danni sarà a carico totale o parziale del concessionario.

La manutenzione ordinaria deve espletarsi nel modo seguente:

- servizio di pulizie ad ogni uso dell'edificio, che comprenda tutti gli ambienti utilizzati;
- servizio di pulizie settimanali indipendentemente dall'uso dell'impianto;
- servizio di pulizie annuale a fondo da effettuarsi prima dell'inizio della stagione sportiva;
- manutenzione degli arredi, attrezzature e delle apparecchiature elettriche, citofoniche, comandi a porta, di illuminazione, apparecchiature idriche e dei corpi radianti e termoconvettori, infissi e vetri, compresa la loro sostituzione in caso di rottura;
- espurgo e pulizie degli scarichi, dai lavandini, docce e w.c. fino alla fossa biologica;
- attività di controllo e disinfestazione dei locali e degli impianti idrici (esclusi quelli miranti al controllo e alla prevenzione della legionellosi);
- manutenzione delle porte e delle serrature;
- ripresa periodica della tinteggiatura, ove necessario;
- manutenzione delle aree verdi esterne al fabbricato, di cancelli, cancellate, reti di recinzione nonché pulizia, taglio erba, irrigazione e potatura delle piante;
- manutenzione costante del campo di gioco;
- pulizia delle zone destinate agli spettatori dopo ogni periodo di utilizzo;
- manutenzione ordinaria dei tetti (pulizia del fogliame grondaie e pluviali);
- manutenzione apparecchiature di allarme;
- assicurazione dello stabile e responsabilità civile verso terzi;
- intestazione e pagamento di tutte le utenze (gas, luce, acqua, telefono, tassa/canone rifiuti, ecc.).

Il concessionario deve garantire le misure igienico - sanitarie necessarie allo svolgimento delle attività sportive e dei servizi, facendo in modo che la struttura si presenti sempre nelle migliori condizioni di usabilità. Tutte le attività necessarie all'espletamento dei suddetti obblighi potranno essere effettuati indistintamente sia da personale del concessionario, sia da ditte esterne, fatto salvo il rispetto di tutte le norme di legge vigenti relative al personale, alla sicurezza sul lavoro, alla prevenzione infortuni ed al pagamento di eventuali oneri contributivi e previdenziali.

Sono a carico del Comune:

- manutenzione straordinaria, salvo danni arrecati per negligenza o dolo da parte degli operatori e degli utenti del concessionario;
- manutenzione straordinaria delle facciate esterne dei fabbricati e dei tetti.

Si intende per "manutenzione straordinaria" ogni opera e modifica necessaria per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici. È altresì così intesa ogni opera di adeguamento alle leggi e norme vigenti ovvero che entreranno in vigore nel corso del periodo di concessione. Le spese di manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo sono a carico del Comune.

L'affidatario può effettuare interventi di manutenzione straordinaria previa approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale, nel rispetto di tutte le modalità e le prescrizioni previste dalla vigente normativa in materia. Una volta ultimati i lavori, e dopo la consegna dei certificati di conformità degli impianti, l'ufficio competente accerterà la regolare esecuzione degli stessi. Contestualmente all'approvazione degli interventi viene altresì stabilita l'entità del contributo da riconoscere all'affidatario per detti interventi. È fatto obbligo all'affidatario di segnalare tempestivamente al concedente gli interventi di manutenzione straordinaria che si rendessero necessari.

Nel caso in cui la manutenzione straordinaria sia effettuata dall'affidatario il Comune può riconoscere un rimborso della spesa entro la misura massima del 100% in presenza di disponibilità di bilancio. Tale rimborso comprende tutte le spese di progettazione, direzione lavori, realizzazione dei lavori e collaudi.

Oltre alla manutenzione straordinaria, sono a carico del Comune:

- gestione e manutenzione ordinaria della centrale termica e dell'impianto di riscaldamento;

- gestione e verifica del regolare funzionamento dell'impianto mirante al controllo e alla prevenzione della legionellosi, incluso gestione della relativa documentazione tecnico/amministrativa;
- adeguamento impianto antincendio in conformità alle norme di legge vigenti;
- richiesta/rinnovo del certificato di prevenzione incendi (CPI) sia per l' utilizzo ordinario dell' impianto, sia per manifestazioni varie organizzate dall' Amministrazione Comunale, con la gestione della relativa documentazione tecnico/amministrativa.

4 - CONDIZIONI DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO

- concessione annua minima di € 500,00;
- qualora gli introiti derivanti dalla gestione non siano sufficienti a coprirne i costi complessivi, o nel caso di particolari investimenti da effettuare nella struttura in oggetto, l'affidatario potrà chiedere il sostegno finanziario del Comune che, occorrendo, sarà deliberato dalla Giunta Comunale. L'ammissibilità al contributo è determinata dalla conformità del quadro previsionale delle entrate e delle spese relative all'attività, o relativamente all'iniziativa oggetto dell'istanza stessa. Ai fini dell'erogazione del contributo il Comune è legittimato a chiedere la presentazione della documentazione giustificativa relativa alla spese ed entrate risultanti dal quadro previsionale e della ulteriore documentazione di carattere contabile e fiscale che comprovi la veridicità del rendiconto presentato;
- durata affidamento: 2 anni prorogabili a richiesta per analogo periodo.

Gli impianti sportivi possono essere utilizzati dai seguenti soggetti, secondo le disposizioni che seguono:

- direttamente dall'affidatario senza limitazione di tempi ed orari. Il concessionario deve comunque garantire il rispetto delle norme di sicurezza nell'uso degli impianti e la presenza, ove richiesto per legge, degli operatori abilitati alla prevenzione incendi per ciascun impianto;
- dall'amministrazione comunale concedente per lo svolgimento di iniziative sportive, sociali e culturali in tempi ed orari preventivamente concordati con il concessionario al fine di non compromettere il calendario di allenamenti, tornei, campionati e altre iniziative sportive in programma. L'accesso all'impianto ed ai servizi che il concessionario è tenuto a prestare è a titolo gratuito. L'Amministrazione comunale comunicherà all'affidatario i giorni di utilizzo dell'impianto, possibilmente entro il 31 dicembre dell'anno precedente, salvo tempi più ristretti per casi urgenti e non prevedibili. L'utilizzo dell'impianto per ciascun evento non potrà superare i 3 giorni consecutivi, compreso il giorno della manifestazione, salvo casi per cui è necessario un utilizzo maggiore, che saranno preventivamente concordati con lo stesso affidatario;
- dalle scuole statali pubbliche presenti nel comune di Rosà. Nel corso dell'anno scolastico l'uso è da intendersi gratuito e dovrà seguire un calendario annuale concordato tra concessionario e istituzioni scolastiche;
- dall'H-INTERNATIONAL SCHOOL di Rosà per l'attività sportiva scolastica, alle condizioni, anche economiche, concordate tra scuola - concedente - concessionario;
- da terzi (società sportive, associazioni operanti nel territorio...) che ne richiedano l'uso. In questo caso il concessionario si impegna ad applicare le tariffe approvate dall'Amministrazione Comunale.

5 - OBBLIGO ED UTILIZZO DEFIBRILLATORI NELLA STRUTTURA

L'affidatario è obbligato al rispetto del D.M. Salute 24.4.2013 *"Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita"* e della L.R. Veneto 2.4.2014 n. 11, art. 26 *"Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici (DAE) negli impianti sportivi pubblici e privati"*, nonché alle *"Disposizioni attuative per l'utilizzo e la gestione dei defibrillatori automatici esterni"* di cui all'allegato A) alla D.G.R. Veneto n. 2847 del 29.12.2014. Al riguardo il Comune di Rosà mette a disposizione dell'affidatario **n. 1**

defibrillatore, con previsione di acquisizione di un ulteriore DAE, al fine di servire le palestre al piano interrato.

6 - LOCALE BAR

L'autorizzazione all'esercizio di bar è di proprietà del Comune concedente e viene data in gestione all'affidatario dell'impianto. L'affidatario si impegna e si obbliga di gestire direttamente il servizio bar-sala polivalente, o tramite terzi, nel rispetto di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme commerciali, dalle norme igienico-sanitarie e dalle norme relative alla disciplina sulla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, forniti dei necessari permessi previsti. La somministrazione di alimenti e bevande, pertanto, dovrà essere effettuata congiuntamente alle attività sportive e ricreative organizzate all'interno degli impianti sportivi, le quali saranno, comunque, prevalenti rispetto all'attività di pubblico esercizio. L'autorizzazione all'esercizio di bar resterà di proprietà del Comune concedente. Il servizio bar e ristoro sarà soggetto a tutte le prescrizioni di legge. L'affidatario risponde solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio.

Viene fatta salva la gestione attuale che seguirà quanto stabilito nel contratto sottoscritto con l'attuale gestore dell'impianto.

7 - ASSICURAZIONI

A copertura dei rischi del servizio il concessionario è tenuto a stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e rischi diversi, con la copertura anche degli infortuni derivanti dall'uso degli impianti, avente la durata della convenzione e **con massimale minimo di € 1.000.000** (euro unmilione/00).

Il concessionario è tenuto, inoltre, a presentare polizza assicurativa a favore del comune per rischio locativo avente la durata della convenzione per **un totale di capitale assicurato di € 1.500.000** (euro unmilione cinquecentomila/00) - per beni immobili e mobili.

8 - PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE

Laddove a seguito della manifestazione di interesse tra le associazioni come sopra individuate vi siano più soggetti interessati alla gestione, si procederà a trasmettere un invito formale a presentare il proprio progetto seguendo criteri e gli indirizzi di cui alla L.R. n. 8 dell'11 maggio 2015.

L'eventuale procedura selettiva per la scelta del soggetto idoneo cui affidare la gestione dell'impianto sportivo sarà quindi stabilita in favore del soggetto che avrà conseguito il maggior punteggio secondo i criteri indicati nella tabella **allegato B** al presente avviso.

Per agevolare la preparazione dei documenti necessari da presentare ai fini dell'attribuzione dei vari punteggi come sopra determinati, si specificano le dichiarazioni da presentare con riferimento alla stagione sportiva 2018/2019.

L'Associazione che avrà ottenuto il punteggio totale più alto sottoscriverà la convenzione con il Comune.

Laddove a seguito della manifestazione di interesse per l'impianto menzionato vi sia un solo candidato interessato o più candidati che abbiano manifestato l'intenzione di gestire l'impianto in modo congiunto, se idoneo/i, si procederà all'affidamento diretto, definendo congiuntamente i contenuti della convenzione, sempre nel rispetto dei criteri di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Laddove non pervengano manifestazioni di interesse il Comune potrà procedere ad una rivalutazione della procedura da adottare per l'affidamento della gestione.

L'Amministrazione Comunale potrà, a suo insindacabile giudizio, decidere la non assegnazione dell'impianto, qualora ritenesse non adeguate le istanze pervenute o per altre ragioni di pubblico interesse.

Il Comune si riserva la facoltà di revocare, sospendere, interrompere o modificare la procedura di evidenza pubblica, senza che perciò gli interessati possano avanzare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo, così come si riserva la facoltà di non aggiudicare.

Il soggetto è tenuto a dar corso direttamente agli obblighi previsti dalla convenzione.

9 - MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE

I soggetti interessati possono inviare la propria candidatura redigendo l'apposito modulo (**Allegato A**) unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38, c. 3, D.P.R. 445/2000.

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura selettiva per la gestione in oggetto dovranno essere indirizzate al Comune di Rosà - Piazza della Serenissima, 1 - 36027 Rosà (VI), in plico sigillato recante l'oggetto del presente avviso, con l'indicazione del soggetto partecipante, **entro e non oltre le ore 12.00 di GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE 2019.**

Il recapito in tempo utile della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio dell'operatore economico/concorrente; non saranno considerate le manifestazioni di interesse pervenute oltre il suddetto termine.

Il presente avviso di acquisizione di manifestazione di interesse è pubblicato sul sito istituzionale e all'Albo Pretorio del Comune di Rosà, fino alla data di scadenza, ed è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti idonei, in modo non vincolante per l'Ente.

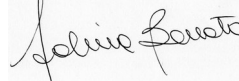
Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare all'Amministrazione comunale la disponibilità a partecipare alla procedura selettiva.

Pertanto con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.

Tutti i dati trasmessi dagli interessati con la manifestazione di interesse, ai sensi del Regolamento U.E. sulla Protezione dei Dati personali n. 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs n. 101/2018, saranno raccolti presso il Servizio Sport del Comune di Rosà e trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di mobilità in questione e successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Responsabile Unico del Procedimento: Bonato dott.ssa Sabrina - Responsabile dell'Area II° - tel. 0424/584123 - e-mail: sabrina.bonato@comune.rosa.vi.it

Il Responsabile 2^ Area
Bonato dott.ssa Sabrina



allegati:

- ALLEGATO A) modulo domanda
- ALLEGATO B) tabella criteri di valutazione
- PLANIMETRIE